

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE
D'AOSTA

Prot. 53652

Torino, 04/12/2017

Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano formulato con provvedimento n. 43488 del 27/09/2017 pubblicato il 2 ottobre 2017 sul sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli, al

fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Accertato che le tre rivendite più vicine alle proposte zona di gara sono situate a distanza superiore a 600 metri;

Premesso che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

Constatato che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

Considerato che la Federazione Italiana Tabaccai esprime, nella memoria di intervento, sostanziale condivisione in merito all'istituzione di rivendita ordinaria per la seguente zona inserita nello schema di piano prot. n. 43488 del 27/09/2017:

- Issime (AO) – Tutti i locali commerciali idonei situati in località Capoluogo posti ai numeri civici 3, 22, 23, 25, 29 e 34.

Preso atto che la Federazione Italiana Tabaccai, con le note assunte ai prott. n. 46930 e n. 46932 del 20/10/2017, ha presentato osservazioni con le quali manifesta il suo dissenso all'istituzione di rivendite ordinarie, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per le seguenti zone di gara, inserite nel succitato schema di piano prot. n. 43488 del 27/09/2017:

- Viverone (BI) – Tutti i locali commerciali idonei di Viale lungo lago Ignazio Tarella, lato pari e dispari, escluse le frazioni;
- Dormelletto (NO) – Tutti i locali commerciali idonei della galleria dei negozi del centro commerciale “Il Gigante”, esclusa la grande distribuzione.

Nella specie si rappresenta quanto segue:

VIVERONE (BI) – Tutti i locali commerciali idonei di Viale lungo lago Ignazio Tarella, lato pari e dispari, escluse le frazioni;

La Federazione Italiana Tabaccai, nel rappresentare che il Comune di Viverone è un piccolo centro di 1.423 abitanti, ritiene che le richieste di approvvigionamento siano già adeguatamente soddisfatte dall'unica rivendita ordinaria, la n. 3 in via Provinciale n. 31. Sostiene, inoltre, che l'assenza di un'ulteriore esigenza di

servizio, sia anche rappresentata dalla soppressione, negli anni 1985, 2005 e 2000, delle rivendite n. 1, n. 2 e n. 5 di Viverone, alle quali non ha mai fatto seguito l'istituzione di altre rivendite nel Comune. Osserva altresì, che, nella zona indicata vi sono solamente tre locali potenzialmente idonei ad ospitare una rivendita di generi di monopolio, due dei quali sarebbero strutture alberghiere non idonee e, di conseguenza, il numero dei locali si ridurrebbe ad uno solo, stravolgendo sostanzialmente l'essenza concorsuale della gara ad evidenza pubblica. Reputa anche che la zona individuata non sia interessata da nuovi sviluppi abitativi o commerciali né ravvisa la presenza di nodi stradali e centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza che giustificano l'ampliamento della rete di vendita esistente.

Al riguardo si osserva che, sebbene il comune di Viverone conti una popolazione di 1.423 abitanti, è meta di numerosi turisti il cui afflusso, dai dati in possesso di questo Ufficio, risulta in aumento grazie anche all'organizzazione di eventi annuali, al rinnovo di parecchi locali ed alla valorizzazione delle risorse artistiche del luogo. Tale dato è comprovato, altresì, dall'incremento, negli ultimi tre anni, del reddito dell'unica rivendita esistente nel Comune che, peraltro, risulta di quasi tre volte superiore alla redditività minima di € 20.139,00, prevista dalla vigente normativa, per l'istituzione di una rivendita nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Ciò a palese dimostrazione della carenza di offerta sul territorio.

E' stato accertato, inoltre, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio il 16/08/2017, che le distanze dal locale individuato per la nuova istituzione e le tre rivendite esistenti più vicine, la n. 3 in Viverone (TO), la rivendita n. 3 in Piverone (TO) e la rivendita n. 2 in Rappolo (TO), sono rispettivamente pari a metri 800, 1900 e 3.000;

Pertanto, il parametro della distanza viene ampiamente rispettato in quanto le distanze sopra indicate sono superiori a quella minima di 600 metri, richiesta dall'art. 2, comma 3 del D.M. 38/2013, in luogo dei 300 metri previsti dall'art. 2, comma 2 del medesimo D.M., per l'istituzione di una rivendita nel comune di Viverone, che conta una popolazione residente di 1.423 abitanti e dove è stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del succitato D.M. 38/2013, non trova applicazione il parametro della redditività previsto dall'art. 2, comma 5 del D.M. n.

38/2013, in quanto le distanze dal locale proposto per l'impianto della nuova privativa alle rivendite vicine sono superiori a 600 metri.

Viepiù che l'istituzione di una nuova rivendita nel comune di Viverone andrebbe ad offrire il servizio di vendita di generi di monopolio in particolar modo ai turisti che frequentano tale zona, senza sovrapporsi alla sfera di interesse della rivendita già attiva ed operante in una diversa area cittadina.

E' stato riscontrato, tra l'altro, durante il sopralluogo effettuato dall'Ufficio, che, nella zona di gara individuata, sono presenti otto locali potenzialmente idonei ad ospitare una rivendita, adibiti a bar e/o ristoranti, reputando il numero dei locali esistenti proporzionato alle dimensioni del Comune ed utile per l'indizione della gara.

DORMELLETO (NO) – Tutti i locali commerciali idonei della galleria dei negozi del centro commerciale “Il Gigante”, esclusa la grande distribuzione.

La F.I.T. sottolinea che nel comune di Dormelletto, a fronte di una popolazione di 2.610 abitanti, risultano già attivi quattro punti vendita che soddisfano ampiamente l'esigenza di servizio e che l'istituzione di una nuova rivendita comporterebbe un sovradimensionamento ingiustificato della rete esistente, peraltro non giustificata da aumenti di produttività nella zona né da nuovi sviluppi abitativi o commerciali né da qualsivoglia esigenza di servizio essendo già state bandite, in passato, gare ad evidenza pubblica per la stessa zona, a cui non ha fatto seguito l'istituzione di alcuna rivendita.

Evidenza, inoltre, che la rivendita speciale stagionale n. 4 risulta ad una distanza di 400 metri dai locali rientranti nella zona di gara e che pertanto non verrebbe rispettato il parametro minimo reddituale di € 20.139,00, disposto dall'art. 2 c. 5 del D.M. n. 38/2013 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 6.

Al riguardo si osserva che la rivendita speciale stagionale n. 4 dista dai locali rientranti nella zona di gara 700 metri, calcolando la distanza dall'ingresso della struttura ospitante la rivendita speciale stagionale all'ingresso del centro commerciale “Il Gigante”.

E' stato accertato, inoltre, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio il 23/08/2017, che le distanze dall'ingresso del centro commerciale “Il Gigante” e le

tre rivendite esistenti più vicine, la n. 4, la n. 1 e la n. 3 nel comune di Dormelletto (NO), sono rispettivamente pari a metri 700, 1.000 e 1.100;

Pertanto, il parametro della distanza viene ampiamente rispettato in quanto le distanze sopra indicate sono superiori a quella minima di 600 metri, richiesta dall'art. 2, comma 3 del D.M. 38/2013, in luogo dei 300 metri previsti dall'art. 2, comma 2 del medesimo D.M., per l'istituzione di una rivendita nel Comune di Dormelletto, che conta una popolazione residente di 2.640 abitanti e dove è stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del succitato D.M. 38/2013, non trova applicazione il parametro della redditività previsto dall'art. 2, comma 5 del D.M. n. 38/2013, in quanto le distanze dal locale proposto per l'impianto della nuova rivendita alle rivendite vicine sono superiori a 600 metri.

Inoltre durante il sopralluogo effettuato è stato riscontrato un notevole afflusso di clientela, come confermato dalle informazioni assunte presso la direzione del centro commerciale, che si attesta su 1.000/1.200 visitatori giornalieri.

L'istituzione della nuova rivendita andrebbe a offrire il servizio ai numerosi frequentatori del centro commerciale senza influire o sovrapporsi alla sfera di interesse delle rivendite già esistenti.

Inoltre lo stesso centro commerciale, essendo di recente costruzione, rappresenta, nella zona, un incremento commerciale tale da giustificare l'istituzione di un nuovo punto vendita.

Si ritiene, altresì, che l'assenza di un'esigenza del servizio non possa essere determinata dall'infruttuosità delle gare già bandite da questo Ufficio per la stessa zona.

Considerato che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21/02/2013, il piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015

Dr. Massimo GIORDANO

(Atto di delega prot. n. 31735 del 06/07/2017)

f.to GIORDANO Massimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE
D'AOSTA

SCHEMA DI PIANO DEFINITIVO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2018 su proposte presentate nel I semestre 2017 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)		
Comune	Provincia	Zona di gara
ISSIME	AO	Tutti i locali commerciali idonei situati in località Capoluogo posti ai numeri civici 3, 22, 23, 25 29 e 34.
VIVERONE	BI	Tutti i locali commerciali idonei di Viale lungo lago Ignazio Tarella, lato pari e dispari, escluse le frazioni.
DORMELLETO	NO	Tutti i locali commerciali idonei della galleria dei negozi del centro commerciale "Il Gigante", esclusa la grande distribuzione.